

DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - DAT

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall'art. 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 entrata in vigore il 31 gennaio 2018. In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:

- accertamenti diagnostici;
- scelte terapeutiche;
- singoli trattamenti sanitari.

Possono fare le DAT tutte le persone che siano:

- maggiorenni;
- capaci di intendere e di volere, dette *disponenti*

Non esistono moduli previsti dalla legge per esprimere le proprie DAT e la loro redazione può avvenire in diverse forme alternative:

- atto pubblico (dal Notaio);
- scrittura privata autenticata (dal Notaio);
- scrittura privata consegnata presso l'Ufficio dello stato civile del Comune di residenza. Il disponente deve consegnare personalmente la dichiarazione anticipata di trattamento redatta in forma scritta, con data certa e sottoscritta con firma autografa. Al momento della consegna della DAT al disponente viene chiesto di esibire un documento di identità valido e di sottoscrivere la dichiarazione di deposito predisposta dall'Ufficio comunale. E' bene sapere che l'Ufficiale dello stato civile non prende parte alla stesura delle DAT né è tenuto a fornire informazioni in merito al loro contenuto, perché così stabilisce la legge;
- scrittura privata presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che hanno regolamentato la raccolta delle DAT;
- per gli italiani residenti all'estero presso gli Uffici consolari italiani.

La DAT può contenere anche la nomina di una persona di fiducia del disponente detta *fiduciario*, che deve essere maggiorenne e capace di intendere e volere, chiamata a rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario deve accettare la nomina sottoscrivendola.

Il Ministero della Salute con decreto del 10 dicembre 2019, n. 168 ha regolamentato il funzionamento della Banca dati nazionale destinata alla registrazione delle DAT. La Banca dati nazionale, istituita presso detto Ministero, assicura la consultazione delle DAT da parte del medico che ha in cura il paziente e che si trova in situazioni di incapacità di autodeterminarsi. Alla Banca dati nazionale possono accedere anche il disponente ed il fiduciario.

La Banca dati nazionale è attiva dal 1 febbraio 2020, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 168/2019. Quindi le informazioni relative alle DAT, nonché su richiesta dei disponenti, anche copia delle stesse, raccolte dai soggetti competenti suindicati vengono da questi direttamente trasmesse alla Banca dati nazionale, anche quelle depositate prima del 1 febbraio 2020.

Le DAT registrate nella Banca dati nazionale sono valide fino a che il disponente non decida di modificarle o revocarle. Dopo 10 anni dal decesso del disponente le sue DAT verranno comunque eliminate definitivamente dalla Banca dati nazionale.